



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

1 MARZO 2022

DELIBERAZIONE N. 29

MOVIMENTO ALBI

ANNOTAZIONI EX-ART.7 COMMA 3 L.P.F. “Prescrizioni per il domicilio”

Abogado ANTONIETTI LUCA

II STUDIO CORINALDO (AN)

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI

REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI-ISCRIZIONI -

GIANDOLFI MARIANNA	FOGGIA	11/10/1995
LIMONI DEBORA	BARI	08/01/1997
LOSOLE GABRIELLA	BARI	30/09/1994
MARANGI ANTONELLA	MARTINA FRANCA	23/10/1993
STARACE LAURA	BARI	17/10/1997
TAMMA ALESSANDRA	BARI	24/03/1992
TODISCO PAOLA	MOLFETTA	20/12/1993

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI

**ISCRIZIONI ANTICIPATE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
(tirocinio anticipato ex art. 41 c. 6 lett. d L. 247/12)**

CHIMIENTI CLAUDIA	BARI	04/01/1999
DE GIGLIO FRANCESCO SAVERIO	BARI	18/11/1998
SUSCA ANTONELLA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	06/05/1997
VERNOLA NICOLA	BARI	10/11/2001

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

1 MARZO 2022

DELIBERAZIONE N. 30

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI
ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio esaminate le domande pervenute **delibera:**
di ammettere gli avv.ti:

Emilia PISANI

all'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, precisando che saranno inseriti nell'elenco in occasione del prossimo aggiornamento semestrale.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

1 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 31

ESAME PROVVEDIMENTI C.D.D.

Il Consiglio, ai Sensi di legge per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti dei C.D.D., udita la relazione del Consigliere Segretario, si pronuncia sui seguenti fascicoli:

N. R.G. CDD	N. R.E. COA BARI	DECISIONE C.D.D.	DELIBERAZIONE COA BARI
377/2019	191/2019	Archiviazione con <i>richiamo verbale</i>	Presa d'atto
338/2019	192/2019	Archiviazione con <i>richiamo verbale</i>	Presa d'atto
341/2019	195/2019	Archiviazione con <i>richiamo verbale</i>	Presa d'atto
360/2019	214/2019	Archiviazione con <i>richiamo verbale</i>	Presa d'atto
363/2019	217/2019	Archiviazione con <i>richiamo verbale</i>	Presa d'atto
365/2019	219/2019	Archiviazione con <i>richiamo verbale</i>	Presa d'atto
127/2020	94/2020	Archiviazione con <i>richiamo verbale</i>	Presa d'atto

989/2015	259/2015	Archiviazione della Sezione per <i>insussistenza di profili di illecito disciplinare</i>	Presa d'atto
352/2020	183/2020	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare</i>	Presa d'atto
353/2020	184/2020	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare</i>	Presa d'atto
354/2020	185/2020	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare</i>	Presa d'atto
375/2020	201/2020	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare</i>	Presa d'atto
376/2020	202/2020	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare</i>	Presa d'atto
377/2020	203/2020	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare</i>	Presa d'atto
436/2021	245/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare</i>	Presa d'atto

Manda alla Segreteria per i consecutivi adempimenti.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

1 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 32

CONTENZIOSO - OMISSIS - PROPOSTA TRANSATTIVA

Il Presidente introduce l'argomento e riferisce sulla nuova proposta di definizione del contenzioso pervenuta con lettera dell'Avv. **omissis** difensore dei ricorrenti all'Avv. Lagrotta, difensore dell'Ordine, in data 21.2.22. Il Consiglio, **omissis** -, delibera di accogliere la proposta sub lett. b) della predetta nota dell'Avv. **omissis** ritenendo opportuno specificare che le spese già riconosciute da questo Consiglio e che sono comprese negli euro 40.000,00 proposti, sono pari ad €. 10.968,62.

Manda al Presidente ed al Tesoriere per gli adempimenti conseguenti.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

1 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 33

ABBONAMENTI QUOTIDIANO “IL DUBBIO”

Il Presidente, riprendendo la precedente delibera adottata dal consiglio il 23.11.2021, propone al consiglio di sottoscrivere un abbonamento annuale a Il Dubbio per tutti e 25 i consiglieri. Con il voto contrario dei consiglieri *omissis* il Consiglio accoglie la proposta del Presidente e manda al Tesoriere per quanto di competenza.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

1 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 34

COSTITUZIONE PARTE CIVILE COA BARI

Il Presidente riferisce sulla richiesta dell'Avv. omissis, vittima di gravi episodi di violenza fisica perpetrati a suo danno nell'esercizio della professione: è fissata l'udienza del 6.4.22. per il rinvio a giudizio dei responsabili. Il Presidente propone di costituirsi parte civile nel procedimento a sostegno del collega. Il Consiglio delibera di costituirsi parte civile nel procedimento penale RG. GIP 824/22 innanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Bari Dott. Coscia per l'udienza del 06.4.22 e conferisce al Consigliere Avv. Nicola Selvaggi mandato per la costituzione di parte civile in favore dell'Ordine Avvocati di Bari e manda al Presidente per la sottoscrizione della procura. Il Consigliere Selvaggi ringrazia per la fiducia e accetta l'incarico rinunciando al compenso e fatte salve le spese vive.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

1 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 35

COMMISSIONE FAMIGLIA MINORI E DELLE PERSONE

Avv. Nadia Spinelli – inserimento nella Commissione Famiglia, Minori e delle
Persone:

il Consiglio accoglie l'istanza e manda alla Consigliera Di Cagno per l'inserimento
nella commissione.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

1 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 36

**ORGANIZZAZIONE EVENTO IN MEMORIA DELLE
VITTIME COVID**

Omissis Riferisce sulla idea di organizzare un evento in ricordo degli avvocati vittime del Covid.

Il Consiglio autorizza.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

8 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 37

MOVIMENTO ALBI

ANNOTAZIONI EX-ART.7 COMMA 3 L.P.F. “Prescrizioni per il domicilio”

DAMIANI NICOLA

II STUDIO MOLFETTA

MUSCHITIELLO VITTORIO

II STUDIO VIESTE

PIEPOLI GENNARO

II STUDIO MOLFETTA

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

8 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 38

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio esamina le domande pervenute **delibera** di ammettere gli avvocati:

Francesco GIOVE

Palmina LATARTARA

Cataldo LOJODICE

Francesca PAGLIARA

Vito PIOLLA

Stefania SCANNICCHIO

Elizabeth SGOBBA

all'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, precisando che saranno inseriti nell'elenco in occasione del prossimo aggiornamento semestrale.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

8 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 39

ESAME PROVVEDIMENTI C.D.D.

Il Consiglio, ai Sensi di legge per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti dei C.D.D., udita la relazione del Consigliere Segretario, si pronuncia sui seguenti fascicoli:

N. R.G. CDD	N. R.E. COA BARI	DECISIONE C.D.D.	DELIBERAZIONE COA BARI
111/2016	48/2016	Decisione n. 6/2022 definito con <i>richiamo verbale</i>	Preso d'atto

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

8 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 40

ELENCO ESPERTI COMPOSIZIONE NEGOZIATA EX D.L. 118/21

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari, nella seduta odierna,

Udito il consigliere Segretario, referente della commissione di verifica dei requisiti per l'ammissione negli elenchi degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi di impresa di cui al D.L. 118/2021,

- applicato il decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in L. 21 ottobre 2021 n. 147;
- visto il regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 dicembre 2021;
- vista la nota di indirizzo del Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2021

delibera

l'inserimento nell'elenco degli avv.ti esperti ex D.L. 118/2021

- 1) Avv. Domenico Liantonio
- 2) Avv. Silvia Maggio
- 3) Avv. Emanuele Colonna

Manda alla segreteria di provvedere 1) all'annotazione in apposito elenco dell'Albo dei ridetti nominativi; 2) all'invio dei detti nominativi alla locale Camera di Commercio di Bari per il loro inserimento nell'elenco degli esperti indipendenti 3) alla comunicazione dell'estratto del presente verbale ai professionisti indicati con avvertimento che hanno l'obbligo di comunicare al COA ogni variazione dei dati.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

8 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 41

ELEZIONE DELEGATI CASSA FORENSE – COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE DISTRETTUALE -

Il consiglio, acquisite le disponibilità, nomina quali componenti della commissione elettorale/distrettuale per le prossime elezioni dei componenti del comitato dei delegati di Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense i seguenti iscritti:

Componenti effettivi

Avv. Giovanni D’Innella, nella qualità di Presidente

Avv. Francesco D’Alessandro

Avv. Loredana Papa

Avv. Vito D’Astici

Avv. Angela Lorusso

Componenti Supplenti

Avv. Michele Rubino

Avv. Giacomo Sgobba nato a Conversano il 19/08/1974

Manda alla segreteria per tutti gli adempimenti e comunicazioni conseguenti

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

8 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 42



F.B.E.MESSAGGIO PROBLEMA UCRAINA

Il consiglio delibera di porre in essere varie iniziative tese a sostenere il popolo Ucraino e allo stesso tempo a richiamare l'attenzione di tutta la comunità internazionale di giuristi. In tal senso predisporre un deliberato consiliare, realizzare uno striscione di solidarietà, organizzare di concerto con la magistratura una manifestazione pubblica e contattare le amministrazioni locali per il coinvolgimento dell'Ordine nelle iniziative di solidarietà che questi hanno a mente di organizzare



ORDINE degli AVVOCATI di BARI
Palazzo di Giustizia
BARI

L'Ordine degli Avvocati di Bari,

in rappresentanza delle Colleghe e dei Colleghi del territorio, nello sgomento di fronte agli orrori della guerra in Ucraina e conseguentemente nella ferma contrarietà verso tale azione militare e tutte le guerre in ogni parte del mondo, richiama l'attenzione sui fondamentali valori di cui all'art. 11 della Carta Costituzionale Repubblicana, ispirando azioni e pensiero ai principi umanitari e democratici ivi contenuti, di respiro universale.

Le Avvocates e gli Avvocati di Bari:

- intendono riaffermare, anche in questa terribile occasione, il proprio fondamentale ruolo sociale e il quotidiano impegno a difesa dei diritti delle persone, dei deboli, dei perseguitati, degli oppressi;
- quali cultori della parola e della mediazione come metodo di risoluzione dei conflitti sociali, quali fermi oppositori dell'uso delle armi in alternativa al dialogo, quali sentinelle della pace e dei diritti nel mondo, esprimono la propria vicinanza alle popolazioni brutalmente vessate, alle Colleghe e ai Colleghi dell'Ucraina nonché a tutti coloro che sono stati costretti a subire l'azione bellica, auspicando il ripristino dello "stato di diritto", con la immediata cessazione di ogni conflitto;
- auspicano altresì che le Colleghe e i Colleghi della Russia, in ossequio alle norme internazionali e per l'imprescindibile funzione di garanti dei diritti, possano affrancarsi dallo spirito belligerante, promuovendo azioni di ferma contrarietà al conflitto armato;
- sono al fianco delle rappresentanze istituzionali nazionali (CNF ed OCF) e di tutta l'avvocatura italiana unita, per ogni azione e/o iniziativa che intendano intraprendere nonché per diffondere la ferma e viva voce del diritto;
- si impegnano a promuovere iniziative locali di riflessione e azione, in uno con la Magistratura, a sostegno della pace, dichiarandosi fin d'ora disponibili ad accogliere e soccorrere - con uno sportello di ascolto dedicato presso l'Ordine - i profughi dell'Ucraina, garantendo la tutela dei loro diritti;
- sono, infine, al fianco della cittadinanza barese e delle Istituzioni locali e regionali tutte, in ogni azione intrapresa e da intraprendersi contro la guerra in Ucraina e a tutela degli oppressi e dei profughi.

Palazzo di Giustizia • Piazza Enrico De Nicola • 70132 BARI
Tel. 080 5749154

e-mail: info@ordineavvocati.bari.it - pec: ordine@avvoocatibari.legalmail.it



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

8 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 43

INSERIMENTO NOMINATIVO GESTORI OCCS COA BARI

Avv. Matteo Palmiotto Inserimento OCCS COA BARI

Il consiglio autorizza l'inserimento dell'avv. Palmiotto nell'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento presso l'OCCS dell'Ordine di Bari...*omissis*...

Manda all'OCCS per i consequenziali adempimenti

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

8 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 44

Il consigliere Dalfino riferisce su proposta di collaborazione con l'Università di Lucerna che avrebbe piacere ad interloquire con il Consiglio in una data tra il 4 e il 7 maggio. Il consiglio accoglie la richiesta apprezzando l'iniziativa. Delega il consigliere Dalfino a riscontrare la richiesta e ad organizzare l'interlocuzione.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

21 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 45

MOVIMENTO ALBI

REGISTRO PRATICANTI ISCRIZIONI

DE FINA ALESSIA	CHIAROMONTE	30/07/1996
LORUSSO FELICIANO	BARI	01/12/1964
PELLEGRINO ALESSIO	BARI	03/04/1996
REGA ANDREA	BARI	13/02/1995
SARDELLA ROBERTO	FOGGIA	25/10/1997
TUNZI LUCA	BARI	21/03/1993

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.

REISCRIZIONE

LIPPOLIS FRANCESCA	PUTIGNANO	16/09/1994
--------------------	-----------	------------

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

21 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 46

**AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Il Consiglio esaminate le domande pervenute **delibera** di ammettere gli avvocati:

Vittorio CAPPELLANO

all'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, precisando che saranno inseriti nell'elenco in occasione del prossimo aggiornamento semestrale.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

21 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 47

ESAME PROVVEDIMENTI C.D.D.

Il Consiglio, ai Sensi di legge per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti dei C.D.D., udita la relazione del Consigliere Segretario, si pronuncia sui seguenti fascicoli:

N. R.G. CDD	N. R.E. COA BARI	DECISIONE C.D.D.	DELIBERAZIONE COA BARI
254/2021	130/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare.</i>	Presa d'atto
284/2021	284/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare.</i>	Presa d'atto
251/2021	127/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare.</i>	Presa d'atto
5/2022	285/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare.</i>	Presa d'atto
195/2021	96/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare.</i>	Presa d'atto
170/2021	85/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare.</i>	Presa d'atto

68/2021	8/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare.</i>	Presa d'atto
14/2021	7/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare.</i>	Presa d'atto
13/2021	6/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare.</i>	Presa d'atto
12/2021	5/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare.</i>	Presa d'atto
11/2021	4/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare.</i>	Presa d'atto
10/2021	3/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare.</i>	Presa d'atto
9/2021	2/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare.</i>	Presa d'atto
8/2021	1/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare.</i>	Presa d'atto
7/2021	247/2020	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare.</i>	Presa d'atto
5/2021	244/2020	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare.</i>	Presa d'atto
424/2020	237/2020	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare</i>	Presa d'atto
91/2021	17/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare</i>	Presa d'atto
359/2019	213/2019	Archiviazione con <i>richiamo verbale</i>	Presa d'atto
175/2021	91/2021	Archiviazione con <i>richiamo verbale</i>	Presa d'atto
397/2020	218/2020	Archiviazione con <i>richiamo verbale</i>	Presa d'atto
197/2021	98/2021	Archiviazione con <i>richiamo verbale</i>	Presa d'atto
97/2021	23/2021	Archiviazione con <i>richiamo verbale</i>	Presa d'atto

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

21 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 48

C.N.F. SU CIRCOLARE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU MODALITÀ

PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari

premessi che

è pervenuta al Consiglio da parte del C.N.F. la Circolare del D.A.G.-Ministero della Giustizia del 23.02.22 sulle *“modalità di pagamento del contributo unificato – art. 221, comma 3, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77”* con invito a darne diffusione tra gli iscritti;

con la ridetta circolare il Ministero della Giustizia si è proposto di fornire chiarimenti in merito alle modalità di pagamento del contributo unificato avuto riguardo alla disciplina contenuta nella legge innanzi citata concludendo nel senso che fino al 31.12.22 – data fino alla quale continuerà ad applicarsi nel settore giustizia la normativa emergenziale per il Covid-19, in particolare in tema di deposito atti, udienze da remoto e a trattazione scritta, processo penale telematico, formula esecutiva telematica e pagamento del contributo unificato in forza di quanto previsto dall'art. 16 del d.l. 228/21 - *“il pagamento del contributo unificato mediante marca da bollo non potrà ritenersi validamente eseguito e dovrà essere regolarizzato attraverso un nuovo pagamento”* da effettuarsi con modalità telematiche, fatto salvo il diritto a richiedere il rimborso per l'avvocato che abbia eseguito il doppio pagamento (il primo mediante marca da bollo e il secondo con modalità telematiche);

il Ministero ha altresì chiarito che anche il pagamento del contributo unificato e dell'importo forfettario effettuato con modello F23 con servizio home banking del singolo utente non rientrerebbe tra le modalità di pagamento contemplate dall'art. 221, comma 3, del D.L. n. 34/2020 in quanto non sarebbe possibile abbinare in alcun modo il versamento effettuato a un unico procedimento;

ritenuto

da un lato, di esprimere forte dissenso in merito, perché non appare tollerabile che si approssimi la data di cessazione dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale prevista per il 31.03.2022 per tutti i settori ad eccezione del comparto giustizia per il quale la normativa emergenziale resterà in vigore fino al 31.12.22;

dall'altro di esprimere analogo forte dissenso in merito ai contenuti della ridetta circolare laddove prevede come esclusiva (e non già come preferibile) la modalità di pagamento del contributo unificato in via telematica in quanto è ben noto allo stesso Ministero e a tutti gli operatori che numerose e ripetitive sono le interruzioni del portale pst.giustizia che impediscono sia la consultazione dei fascicoli che proprio i pagamenti telematici, anche in considerazione del fatto che non tutte le banche sono convenzionate con il sistema;

Tanto premesso e ritenuto

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

auspica

che il Parlamento, il Governo e comunque il Ministero della Giustizia vogliano adottare ogni più opportuno provvedimento per anticipare la cessazione dell'efficacia della normativa emergenziale nel settore giustizia dal 31.12.2022 allo scadere del periodo emergenziale già fissato del 31.03.22 per gli altri settori, fatte salva la possibilità di richiedere ed estrarre la formula esecutiva in via telematica ed effettuare in via facoltativa i depositi telematici presso la Suprema Corte di Cassazione

esorta

il Ministero della Giustizia ad implementare misure di disaster recovery e di ridondanza su server distrettuali adottando interventi tecnici incisivi e risolutivi per la regolare funzionalità del sistema pst.giustizia e quindi rendere meno difficoltoso il pagamento delle spese di giustizia col sistema telematico

confida

che i Dirigenti degli Uffici di cancelleria vorranno ritenere comunque conforme alla legge l'iscrizione a ruolo delle cause civili effettuate mediante il pagamento del contributo unificato o della marca da bollo acquistati a mezzo Lottomatica e comunque a non rifiutare i depositi telematici privi di contributo unificato, sia in considerazione delle frequenti interruzioni del sistema di pagamento telematico, e sia in considerazione di un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui *nei procedimenti civili il rifiuto da parte del cancelliere, ex art. 285 del d.P.R. n. 115 del 2002, degli atti fiscalmente non in , non si applica qualora l'atto introduttivo sia stato trasmesso alla cancelleria in via telematica. (cfr. cass. n. 5372 del 27/02/2020)*

Si comunichi al Ministero, al CNF, all'OCF, ed agli Ordini degli Avvocati d'Italia

Si pubblichi sul sito e si inoltri newsletter agli iscritti

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

21 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 49

RICHIESTA *OMISSIS* DI REVOCA DELIBERA 01.03.2022 ABBONAMENTI AL “IL DUBBIO”

La Vice Presidente introduce l'argomento e cede la parola a ***omissis*** che richiama il contenuto della sua nota già trasmessa a tutti i consiglieri e chiede chiarimenti al Consigliere tesoriere.

Omissis

Il Consiglio, a maggioranza, conferma e ratifica la delibera assunta il primo marzo ad eccezione dei ***omissis*** che hanno espresso il loro dissenso e per i quali manda al tesoriere per le comunicazioni di rito.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

21 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 50

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI PER DISCUSSIONE TEMI

CONGRESSO LECCE 2022 ED ELEZIONE DELEGATI

Il Consiglio udita la relazione della Vice Presidente, vista la nota del C.N.F. del 11 gennaio 2022, acquisita al prot. Coa al n. 316 del 12.1.22, di convocazione del XXXV Congresso Nazionale Forense in Lecce nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022, delibera di fissare l'assemblea straordinaria degli iscritti per la discussione dei temi congressuali per il giorno 24 maggio 2022 ore 8,00 in prima convocazione e per il giorno **25 maggio ore 9,00 in seconda convocazione, presso la sala consiliare dell'ordine degli avvocati di Bari**, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Discussione dei temi del XXXV Congresso Nazionale Forense che si terrà a Lecce dal 6 all'8 ottobre 2022 con il titolo "L'Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per un cambiamento sostenibile. L'effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo sociale";
- 2) elezione dei delegati al XXXV Congresso nazionale forense.

Stabilisce l'apertura del seggio elettorale nei locali innanzi indicati dalle ore 10,00 della stessa giornata sino alle ore 14,00; **le operazioni proseguiranno per i giorni 26 e 27 maggio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 14,00.**

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

21 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 51

RISCOSSIONE DI EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari

Premesso che

sono pervenute all'attenzione di questo Consiglio diverse segnalazioni da parte di Colleghi che hanno ricevuto in notifica, sulla loro pec professionale, invito di pagamento rivolto ai propri assistiti da parte della Equitalia Giustizia S.p.a. avente ad oggetto la richiesta del versamento previsto per i casi regolari dall'art. 13 comma 1-quater del D.p.r. nr. 115/2002 a mente del quale: ***“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”***;

a fondamento di tale notifica viene richiamata la disciplina prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 16 e 248 del richiamato D.p.r. e quindi quest'ultima disposizione secondo cui: ***“1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell' articolo 137 del codice di***

procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell' articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio. 3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.”;

i casi segnalati sono peraltro contraddistinti dal fatto che la notifica dell'avviso è stata inoltrata a distanza di molto tempo, in alcuni casi diversi anni, non solo dal termine del processo in cui è stata disposta la sanzione in esame ma, anche, dal momento in cui il provvedimento giurisdizionale che la riporta è stato depositato.

Ritenuto che

dalla disciplina appena richiamata risulta evidente l'uso distorto e comunque illegittimo che la società citata fa della stessa, ove si tenga conto che:

- a. l'art. 16 del richiamato D.p.r. regola il caso dell'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato e non certo quello previsto dall'art. 13 comma 1-quater, ovvero quello che interessa le segnalazioni giunte a questo Consiglio;
- b. l'art. 248 del richiamato D.p.r. trova applicazione specifica e quindi non suscettibile di estensione analogica, anche in virtù del tenore letterale dello stesso, al caso dell'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato e non a quello della previsione di carattere sanzionatorio regolata dall'art. 13 comma 1-quater.

Evidenziato che

Una puntuale esegesi della normativa in commento conduce a ritenere che la possibilità di notifica presso il domicilio eletto, prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 16 e 248 del D.p.r. in esame ed inserita sistematicamente in uno stato in cui il processo ancora in corso, possa anche ritenersi confacente allo scopo.

Tanto è del resto confermato dal fatto che l'avviso per l'omesso e/o insufficiente pagamento del contributo unificato deve essere notificato, presso il domiciliatario,

“(...) entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo (...)”.

La *ratio* delle norme in commento si giustifica, quindi, nello stesso lasso temporale intercorrente tra l’atto per cui è previsto il pagamento del contributo unificato ed il relativo obbligo.

Lo stesso non può certo dirsi quando, come per i casi che ci occupano, la notifica dell’avviso arrivi presso il domicilio eletto dalla parte a mandato professionale è ormai da tempo terminato, con l’indubbia difficoltà per l’Avvocato di dover rintracciare a proprie spese clienti, di cui si può anche aver perso le tracce, al fine di rendergli nota tale inadempienza.

Inoltre, ad aggravamento della questione che ci occupa, deve considerarsi che dalla data di ricezione degli avvisi in esame decorrerebbero i seguenti termini:

- a. quello di 30 giorni per effettuare il pagamento richiesto che, se omesso comporterà l’avvio dell’azione esecutiva con iscrizione a ruolo e conseguente aggravio di interessi e spese, se ritardato comporterà l’applicazione una sanzione aggiuntiva anche nella misura del 200%;
- b. quello di 60 giorni per l’impugnativa dell’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

In sostanza all’Avvocato è richiesta un’attività di ricerca del debitore che non solo non gli compete ma che, se omessa e/o non fruttuosamente portata a compimento, potrebbe sfociare anche in responsabilità quanto meno di carattere disciplinare, tenuto presente che i termini suddetti incidono direttamente sui diritti, anche di difesa, degli interessati

Per tali ragioni

Si ritiene di esprimere un forte e deciso dissenso in merito alla pratica adottata dalla Equitalia Giustizia S.p.a., il cui socio unico è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di notificare gli avvisi di pagamento per il recupero della sanzione comminata ai sensi dall’art. 13 comma 1-quater in spregio della normativa dettata dal D.p.r. nr. 115/2002 e, in ogni caso, oltre il termine dei trenta giorni dall’emissione dell’atto cui è collegato il pagamento.

Si ritiene inoltre di esprimere forte preoccupazione per una pratica che, di fatto, riversa sugli Avvocati un aggravio della propria attività professionale, oltrechè delle spese a questa connessa, perché costretti, al fine di evitare spiacevoli ripercussioni

anche solo di carattere deontologico, alla ricerca di soggetti tenuti all'effettivo pagamento per il sol fatto di essere stati questi propri clienti.

Tanto premesso e ritenuto

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Auspica

che Equitalia Giustizia S.p.a. cessi immediatamente l'invio degli avvisi in esame perché evidentemente adottato in spregio alla normativa vigente

Esorta

il Ministero dell'Economia e delle Finanze - in qualità socio unico della suddetta società - di concerto con il Ministero della Giustizia - in qualità di soggetto che ha delegato in convenzione il recupero dei propri crediti alla Equitalia Giustizia S.p.a. - affinché vogliano con immediatezza adottare ogni opportuno provvedimento al fine di far cessare tale deprecabile modalità di notifica

Si riserva

di adottare ogni ulteriore provvedimento a tutela dei diritti lesi, qualora quanto segnalato non venga a cessare nell'immediatezza.

Si comunichi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia, al CNF, all'OCF, agli Ordini degli Avvocati d'Italia ed all'Equitalia Giustizia S.p.a.

Si pubblichi sul sito e si inoltri newsletter agli iscritti.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

29 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 52

SENTENZA C.N.F. N. 12/2022 - SUBENTRO EX ART. 28 CO. 6 L.P.F. E 16 L. 113/2017 -

Il Consiglio,

preso atto della sentenza n. 12/2022 del Consiglio Nazionale Forense del 11.3.22, pervenuta al Coa in pari data, che ha dichiarato l'ineleggibilità dell'Avv. Giovanni Stefanì alla carica di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bari in relazione alle elezioni per il periodo 2019/2022;

visto l'art.28, comma 6, L.247/12 secondo il quale in caso di "morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti";

letto ed applicato l'art. 16 della L. 113 del 12/7/2017 che disciplina la sostituzione degli eletti "in caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri" prevedendo il subentro del primo dei non eletti nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento";

vista la propria deliberazione di data 21 marzo 2022;

visto l'esito delle elezioni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per il quadriennio 2019/2022 svoltesi nelle date 22-25 gennaio 2019 e il verbale della commissione elettorale;

considerato che, dall'esame della graduatoria dei risultati elettorali, il primo candidato non eletto risulta essere l'avvocato Marina PIETROPOLI avendo conseguito n. 491 voti";

Tanto premesso,

Il Consiglio

Delibera l'integrazione del numero legale dei 25 consiglieri con lo scorrimento della graduatoria dei non eletti e **proclama l'Avv. Marina PIETROPOLI consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bari** disponendone la convocazione per la prossima seduta consiliare del 05 aprile 2022, al fine di procedere al suo insediamento e agli incumbenti conseguenti.

Manda all'Ufficio per gli adempimenti conseguenti.

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

29 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 54

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio esamina le domande pervenute **delibera** di ammettere gli avvocati:

Antonio FATONE

Damiana Daniela PISCOPO

all'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, precisando che saranno inseriti nell'elenco in occasione del prossimo aggiornamento semestrale.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

29 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 55

AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE EX LEGE 53/1994

Il Consiglio, viste le istanze presentate dai sottoindicati Avvocati:

Donato MILANO

per essere autorizzati ad avvalersi della facoltà di notificazione prevista dalla Legge n. 53/1994; visti la Legge 53/94; rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno mai riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o sanzioni più gravi; **autorizza** i predetti avvocati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 53/1994, ad avvalersi della facoltà di notificazione previste dalla Legge 53/94; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico dell'istante di cui all'art. 8 della citata legge.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

29 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 56

ESAME PROVVEDIMENTI C.D.D.

Il Consiglio, ai Sensi di legge per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti dei C.D.D., udita la relazione del Consigliere Segretario, si pronuncia sui seguenti fascicoli:

N. R.G. CDD	N. R.E. COA BARI	DECISIONE C.D.D.	DELIBERAZIONE COA BARI
2/2019	225/2018	Archiviazione della Sezione per <i>insussistenza di profili di illecito disciplinare</i>	Presa d'atto
3/2019	226/2018	Archiviazione della Sezione per <i>insussistenza di profili di illecito disciplinare</i>	Presa d'atto
30/2018	21/2018	Archiviazione per <i>intervenuta cancellazione dall'albo da parte del Coa Bari</i>	Presa d'atto
93/2021	19/2021	Archiviazione per <i>intervenuta cancellazione dall'albo da parte del Coa Bari</i>	Presa d'atto
117/2019	68/2019	Archiviazione per <i>intervenuta cancellazione dall'albo da parte del Coa Bari</i>	Presa d'atto
297/2020	156/2020	Archiviazione per <i>intervenuta cancellazione dall'albo da parte del Coa Bari</i>	Presa d'atto
116/2020	84/2020	Archiviazione per <i>intervenuta cancellazione dall'albo da parte</i>	Presa d'atto

		<i>del Coa Bari</i>	
466/2019	271/2019	Archiviazione per <i>intervenuta cancellazione dall'albo da parte del Coa Bari</i>	Presenza d'atto
31/2018	22/2018	Archiviazione per <i>intervenuta cancellazione dall'albo da parte del Coa Bari</i>	Presenza d'atto
314/2019	168/2019	Archiviazione per <i>intervenuta cancellazione dall'albo da parte del Coa Bari</i>	Presenza d'atto
87/2015	87/2015	Archiviazione della Sezione per <i>insussistenza di profili di illecito disciplinare</i>	Presenza d'atto
407/2020	228/2020	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare</i>	Presenza d'atto
71/2021	11/2021	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare</i>	Presenza d'atto
426/2020	239/2020	Archiviazione per <i>manifesta infondatezza non sussistendo violazioni di natura disciplinare</i>	Presenza d'atto
312/2015	152/2014	Decisione n. 10/2022 <i>avvertimento</i>	Presenza d'atto.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

29 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 57

FONDO COVID – ESAME DOMANDE PERVENUTE -

La Presidente f.f. cede la parola al Tesoriere: sono pervenute 6 domande; la prima del collega **omissis** non può essere accolta perché ha un ISEE superiore al tetto previsto nel bando e va rigettata. Per quanto riguarda la domanda dell'avv. **omissis** si può concedere il contributo di e. 1.000,00. Anche per **omissis** si può concedere il contributo di €. 1.000,00. Anche la domanda del collega **omissis** può essere accolta con concessione del contributo di €. 1.000.00. La domanda della collega **omissis** è sfornita di certificazione ISEE e quindi si resta in attesa del certificato. Nella medesima situazione versa la collega **omissis**. Il Consiglio delibera in conformità per le erogazioni nei confronti degli avv.ti **omissis**. Rigetta la domanda dell'Avv. **omissis** e rinvia ogni decisione sulle domande delle colleghe **omissis**.

All'Ufficio per ogni adempimento conseguente e alla tesoreria per le comunicazioni ai colleghi.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

29 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 58

CONTRIBUTO A ENTI E ASSOCIAZIONI

A relazione del Consigliere Tesoriere:

Scuola forense – prima tranche (contributo annuale)

il Consiglio autorizza il pagamento della prima tranche alla scuola Forense per €. 27.500,00, giusta convenzione.

Il Consigliere Tesoriere, accertati gli atti contabili, dichiara la copertura di bilancio della spesa deliberata.

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

29 marzo 2022

DELIBERAZIONE N. 59

COMUNE DI PUTIGNANO PROTOCOLLO D'INTESA CON COA BARI PER LA LEGALITA'

Il Consiglio delega la Presidente f.f. per la sottoscrizione del protocollo con la Sindaca del Comune di Putignano riservando, all'esito, di vigilare su eventuali situazioni di accaparramento di clientela.



Sottoscritto in data 30 marzo 2022

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI